



oggi pagare per la locazione della casa nella quale si è trasferito dopo la separazione).

Deduce che la decisione si fonda sul rilievo che ella svolge la professione di avvocato, ed è perciò in grado di raggiungere la piena indipendenza economica; e sul sospetto che percepisca redditi non dichiarati.

Il provvedimento, quindi, sembra fare proprio il nuovo indirizzo giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 11504\2017), secondo il quale l'assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l'altro coniuge abbia conseguito – o sia in condizione di conseguire – l'autosufficienza economica.

Contesta di percepire redditi non dichiarati, avendo nei fatti abbandonato la professione al fine di dedicarsi alla cura di figli e della casa, così supportando la carriera del marito, che in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi aveva vinto un concorso

Rappresenta di vivere nella casa coniugale, che è di proprietà di suoi genitori, e di avere ripreso la professione solo dopo il naufragio del rapporto coniugale, per cui oggi svolge soltanto una sporadica attività di collaborazione in favore di colleghi.

Il \_\_\_\_\_, viceversa, è proprietario di 3 immobili (un quarto è stato alienato nel 2013), e titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare.

Il P.G. ed il \_\_\_\_\_ hanno chiesto il rigetto del reclamo, anche se il secondo ha aderito alla richiesta della moglie, di mantenere l'attuale regime degli incontri padre – figli, come concordato da essi coniugi.

Per il resto rappresenta (seppure in via subordinata) che il provvedimento presidenziale, nell'elidere l'assegno in favore della moglie, ha aumentato (dal 50 al 70%) il suo contributo alle spese straordinarie dei figli: per cui all'eventuale ripristino dell'assegno dovrebbe seguire anche la riduzione dell'anzidetta percentuale.

Il reclamo e la domanda subordinata del resistente vanno condivise: a tale fine occorre considerare che nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha



altri presupposti, e consegue al mutamento di “status”, e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.

Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima.

Ciò premesso, deve ora considerarsi che i redditi delle parti, per quanto detto, non hanno subito modifiche apprezzabili; e che, anzi, sono aumentati quelli del .

Di conseguenza non vi è motivo di modificare le condizioni della separazione, che vanno ripristinate “in parte qua” in relazione all’assegno ed alle spese straordinarie.

Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle prove che saranno eventualmente raccolte nel corso dell’istruttoria.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, autorizza i coniugi a continuare a tenere gli incontri padre – figli secondo le modalità concordate;

ripristina l’assegno in favore della , stabilito con la separazione, ed onera il a contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli in ragione di 50%;

condanna il al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Si comunichi.

Così deciso in L’Aquila, il 25\9\2018.



Il Presidente.

